

Il Direttore

sanita@regione.piemonte.it
sanita@cert.regione.piemonte.it

Data, (*) 02/04/2020

Protocollo n. (*) 13914/A1400A

(*) Segnatura di Protocollo riportata
nel Metadati di DoQui Acta da citare nella risposta

Classificazione n. 1.80.20.1/2020C/A1400A.2

Fascicolo n.

Mezzo di trasmissione: PEC e PEO

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Regionali

Agli Enti Gestori dei Servizi Sociali

OGGETTO: Rimodulazione dei servizi sociali afferenti alle attività diurne socio-assistenziali e socio-sanitarie per persone con disabilità

Con riguardo a quanto in oggetto, la Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n. 21-1132 del 13 marzo 2020 aveva dettato disposizioni in ordine alle modalità di mantenimento delle attività proprie dei Centri Diurni (allegato A, punto 6) in condizioni di sicurezza per utenti ed operatori (prevedendo una presenza massima non superiore a n. 5 persone a rotazione compresi gli operatori), stante la priorità di ridurre le possibili occasioni di contagio che strutture residenziali o semiresidenziali possono favorire.

Il successivo art. 47 del **Decreto-Legge** 17 marzo 2020, n. 18 tuttavia ha disposto la totale sospensione (ora da intendersi prorogata fino al 3 maggio p.v.) dell'attività dei centri semiresidenziali, comunque denominati, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, **socio-occupazionale**, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, salvo ulteriormente prevedere quanto segue:

Il Direttore

sanita@cert.regione.piemonte.it
sanita@cert.regione.piemonte.it

“... L'Azienda sanitaria locale può d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. ...”

L'art. 48 (rubricato “Prestazioni individuali domiciliari”), sul tema così ulteriormente ha disposto:

1. ...omissis..., durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-proiezioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione ...omissis... dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori della scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Alla luce della normativa innanzi richiamata, le diverse realtà territoriali si sono variamente orientate nella rimodulazione dei servizi sociali afferenti alle attività diurne socio-assistenziali e socio-sanitarie per persone con disabilità, al fine di far fronte alle condizioni di oggettiva difficoltà delle famiglie nella gestione dei propri cari e di scongiurare il rischio di una rapida perdita delle loro competenze ed autonomie acquisite nel tempo; quanto sopra anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Assessorato alle Politiche della famiglia,

Il Direttore

sanita@regione.piemonte.it
sanita@cert.regionepiemonte.it

dei bambini e della casa, sociale, pari opportunità, con nota indirizzata agli Enti Gestori dei Servizi Sociali in data 18 marzo 2020.

In particolare le attività svolte presso le strutture semi residenziali disabili sono state, quindi, in talune realtà, già convertite in attività individuali, domiciliari o a distanza.

Stante quanto sopra, nel confermare la necessità di fornire una risposta ai bisogni delle famiglie nei termini innanzi espressi, con la presente si dispone che, in attesa della conversione in legge del DL n. 18/2020, con specifico riferimento agli artt. 47 e 48, onde garantire una linea omogenea sui differenti territori in termini di regolazione dei rapporti si proceda come di seguito specificato.

Le AA.SS.LL., gli Enti gestori dei servizi sociali ed i soggetti privati, che, operando in convenzione, concessione o appalto, gestiscono o comunque supportano - tramite proprio personale **socio-assistenziale** e socio-sanitario - i servizi in argomento dovranno pervenire alla stipula di accordi condivisi ex art. 11 L. 241/1990, pur nelle forme più semplici stante la temporaneità e l'eccezionalità della situazione.

I suddetti accordi dovranno definire:

- le tipologie di prestazioni nelle quali il servizio, nella nuova modalità di svolgimento, dovrà essere distinto¹
- la quota destinata a ciascuna prestazione²
- la volontarietà degli utenti e degli operatori impiegati di aderire alle nuove modalità erogative
- le disposizioni volte a garantire agli operatori ed agli utenti le condizioni di massima sicurezza e protezione dai rischi di contagio³

¹ Quali da un lato, monitoraggio e di supporto a distanza, interventi al domicilio ed interventi educativi erogati da remoto ovvero in presenza, limitatamente, questi ultimi, se rivolti a persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, presso i centri diurni o altre sedi ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. D'altro lato mantenimento in disponibilità della struttura, che in sede di ripresa delle attività dovrà risultare in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID 19 all'atto della ripresa della normale attività.

² Indicativamente si suggerisce di articolare come segue la quota parte delle prestazioni che dovranno essere ricomprese in detti accordi:

- il 75% per interventi alternativi
- il 25% per la disponibilità della struttura.

³ Come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 27 marzo 2020, è indispensabile che la necessaria continuità dei servizi sociali avvenga nel rispetto pieno delle precauzioni a tutela della salute pubblica e dei singoli operatori. Conseguentemente, andranno rispettate le prescrizioni delle autorità sanitarie, privilegiati, ove possibile, i contatti a distanza e, laddove richiesto, gli operatori dovranno essere dotati dei necessari ausili di protezione e dovranno mantenere distanze congrue.

I responsabili dei servizi sociali dovranno assicurarsi che anche nel caso di servizi esternalizzati gli operatori vengano messi in grado di operare in sicurezza e dovranno altresì valutare eventuali rimodulazioni dei servizi, assicurando comunque la continuità dei servizi essenziali e potenziando le attività che possono rivelarsi più importanti nell'attuale contesto.

A tal fine è necessario che siano condivisi, tra le AA.SS.LL./Enti Gestori dei Servizi sociali e i soggetti attuatori, specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute degli utenti e degli operatori. Con riguardo a questi ultimi si rimanda al «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dalle parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, il 14 marzo 2020 e il Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali in ordi-

Il Direttore

sanita@regione.piemonte.it
sanita@cert.regione.piemonte.it

- la presenza di idonea copertura assicurativa contro infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi a favore delle persone impiegate nelle nuove modalità erogative
- le modalità di verifica dei servizi svolti (presupposto per la **corresponsione** del pagamento).

Per quanto concerne gli aspetti economici, in tali accordi, dovrà essere chiarito che, stante la modalità comunque ridotta di espletamento del servizio, non dovrà essere prevista la **corresponsione** di rette o di compartecipazioni da parte degli utenti e neppure da parte dei Comuni in sostituzione degli utenti stessi⁴.

Ai soggetti attuatori degli interventi alternativi in argomento dunque, dovrà essere riconosciuto un corrispettivo per il periodo di chiusura delle attività ordinarie di importo complessivo così calcolato:

importo quota sanitaria retta x n. gg. lavorativi di chiusura x n. ospiti inseriti

Resta inteso che qualora siano attivate le nuove modalità di espletamento dei servizi in questione, cessa la possibilità, per i gestori dei servizi privati, di ottenere trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i lavoratori impiegati in tali servizi.

Si precisa, da ultimo, che il D.L. 18/2020 dovrà essere convertito in legge e potrebbero essere accolti gli emendamenti proposti in fase di conversione con riguardo all'art. 48 e che pertanto potrebbero essere diramate ulteriori precisazioni da parte di questa Direzione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari
Dott. Franco Ripa

Il Responsabile del Settore
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità
Dott. Livio Tesio

ne all'emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto in data 24 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL e Ministro della Salute. I datori di lavoro dovranno a tal fine integrare i documenti di valutazione dei rischi (DVR) con riguardo alla protezione e la prevenzione dei rischi da contagio da virus COVID-19, nel rispetto delle indicazioni dei protocolli nazionali.

⁴ come desumibile dall'inciso che richiama le minori entrate per i servizi in questione e chiarito dall'ANCI in una nota del 17 marzo u.s. di lettura dell'ANCI DI lettura dell'art. 48 per quanto di interesse in materia di scuola

Direzione Sanità e Welfare

Il Direttore

sanita@regione.piemonte.it
sanit.ra.cert@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore
A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori
Dott.ssa Tiziana Rossini

Il Direttore della direzione
SANITÀ E WELFARE
Dott. Fabio Aimar



